

Radioprotezione (materiale radioattivo, sostanze radioattive)

1 Basi legali

Fanno stato i seguenti atti legislativi:

- legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; [RS 814.50](#))
- ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; [RS 814.501](#))
- ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop; [RS 520.12](#))

Le disposizioni legali sono applicabili al materiale radioattivo nonché agli apparecchi e oggetti contenenti materiale radioattivo.

2 Sostanze radioattive

I seguenti termini utilizzati in relazione alla radioattività significano:

- «materiale radioattivo»:
sostanze, miscele di sostanze e materiali solidi, liquidi o gassosi e prodotti finali e oggetti prodotti da essi che contengono radionuclidi;
- «radioprotezione»:
scopo della radioprotezione è proteggere l'uomo e l'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti;
- «materie nucleari»:
uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, uranio 233, torio e plutonio 239 in qualsiasi forma. I minerali di uranio e di torio non sono considerati materie nucleari;
- «scorie radioattive»:
materie radioattive che non vengono riutilizzate.

In Tares, sotto «Mostra dettagli», «Obbligo dell'autorizzazione», le sostanze o materie radioattive sono contrassegnate con l'indicazione «Radioprotezione».

3 Obbligo di autorizzazione

Le attività come il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale radioattivo sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione.

Secondo il genere di merce la competenza in ambito di radioattività spetta all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP - radioprotezione), all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN - materiale radioattivo da e per gli impianti nucleari) o all'Ufficio federale dell'energia (UFE - materie nucleari e scorie radioattive).

I riferimenti alla pagina «Mostra dettagli», «Obbligo dell'autorizzazione» si riferiscono alle misure da applicare per ogni singolo caso all'atto dell'immissione in libera pratica (importazione). Le merci dichiarate per il regime di transito, di deposito doganale e di ammissione temporanea vanno trattate come quelle all'importazione.

4 Dichiarazione doganale

Chi importa, esporta o fa transitare materiale radioattivo deve indicarlo nella dichiarazione doganale.

Dichiarazione relativa all'obbligo di autorizzazione nella dichiarazione doganale e-dec o NCTS

In e-dec e NCTS, la dichiarazione relativa all'obbligo di autorizzazione avviene tramite l'indicazione del codice d'assoggettamento all'autorizzazione «1» e dell'ufficio competente per il rilascio «UFSP».

Dichiarazione relativa all'obbligo di autorizzazione nella dichiarazione delle merci in Passar

Se la dichiarazione delle merci viene effettuata nel sistema Passar, come Restriction occorre indicare «1 sì» e come Restriction Code «601 UFSP - Radioprotezione».

Ulteriori indicazioni

Indipendentemente dal genere di dichiarazione, per tutte le sostanze radioattive vanno fornite le seguenti indicazioni:

- la designazione esatta della merce;
- i radionuclidi;
- l'attività totale per radionuclide in becquerel;
- il numero della licenza.

5 Informazioni

Per informazioni contattare:

- disposizioni concernenti la radioprotezione: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Divisione Radioprotezione, 3003 Berna, tel. +41 (0)58 462 96 14, www.bag.admin.ch
- disposizioni concernenti le sostanze radioattive da e per gli impianti nucleari: Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), Sezione Trasporto e trattamento dei rifiuti, Industriestrasse 19, 5200 Brugg, tel. +41 (0)56 460 84 00, www.ensi.ch
- disposizioni concernenti le materie nucleari e le scorie radioattive: Ufficio federale dell'energia (UFE), Sezione Safeguards, 3003 Berna, tel. + 41 (0)58 462 56 11, www.bfe.admin.ch